



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

COORDINAMENTO ORGANI DI GOVERNO E CENTRI DI ATENEO
UFFICIO STUDI NORMATIVI, STATUTO E REGOLAMENTI

IL RETTORE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6;
- VISTO il vigente Statuto dell'Università degli Studi del Molise emanato con D.R. n. 790 del 20 settembre 2016;
- VISTA la delibera del 30 novembre 2021 con la quale il Senato Accademico, acquisito il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione espresso nella seduta del 28 ottobre 2021, ha approvato le modifiche allo Statuto in parola;
- VISTA la rettorale prot. n. 50761 del 23 dicembre 2021 con la quale il predetto Statuto è stato inviato al Miur per il prescritto parere di legittimità e di merito;
- VISTA la nota prot. n. 2509 del 21 febbraio 2022 con la quale il Ministero dell'Università e della Ricerca ha comunicato di non avere osservazioni da formulare sul testo dello Statuto modificato, evidenziando, comunque, l'opportunità di rivedere l'articolo relativo al Collegio di disciplina;
- VISTA la delibera del 23 febbraio 2022 con la quale il Senato Accademico ha recepito l'osservazione formulata dal Mur con la citata nota n. 2509/2022;
- ACQUISITO il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, espresso in data 23 febbraio 2022, sul recepimento della predetta osservazione del Mur;
- RITENUTO pertanto che sia definitivamente compiuto il procedimento amministrativo per l'emanazione delle modifiche allo Statuto ex lege 240/10;

DECRETA

Art. 1 – E' emanato lo Statuto modificato dell'Università degli Studi del Molise il cui testo è allegato al presente decreto di cui fa parte integrante.

Art. 2 - Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL RETTORE
Prof. Luca BRUNESE

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE

STATUTO

TITOLO I - Principi

Art. 1

Personalità giuridica e principi fondamentali

1. L'Università degli Studi del Molise, di seguito denominata "Università" o "Ateneo", è un'istituzione pubblica, sede di libera ricerca scientifica, istruzione superiore e alta formazione.
2. L'Università è un'istituzione laica, pluralista e libera da ogni condizionamento ideologico, confessionale, politico o economico.
3. L'Università promuove e valorizza l'impegno e la qualità dei risultati conseguiti dai professori, dai ricercatori, dagli studenti e dal personale tecnico amministrativo ed è organizzata secondo criteri di efficienza, di efficacia, di riconoscimento del merito, di trasparenza, di semplificazione e di decentramento funzionale ed organizzativo.
4. L'Università riconosce il ruolo fondamentale della ricerca e ne promuove lo svolgimento, favorendo la collaborazione interdisciplinare e di gruppo, anche con altre istituzioni universitarie ed enti di ricerca italiani ed esteri.
5. L'Università promuove la preparazione culturale e scientifica degli studenti mediante l'acquisizione di conoscenze, esperienze e metodologie congrue al titolo di studio che intendono conseguire.
6. A norma della Costituzione e nei limiti fissati dalla legge, l'Università gode di autonomia statutaria, regolamentare, scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile.
7. L'Università ha sede legale a Campobasso ed è articolata a livello regionale. L'Università ha piena capacità di diritto pubblico e di diritto privato, che esercita per il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

Art. 2

Finalità istituzionali

1. Fini primari dell'Università sono la ricerca e la didattica che l'Ateneo persegue promuovendo l'organizzazione, l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze, la formazione culturale e professionale, la crescita della coscienza civile degli studenti. Il miglioramento della qualità dei processi formativi viene assicurato anche con l'ausilio di tecniche e di altre tecnologie innovative.
2. L'Università opera le proprie scelte di programmazione didattica e scientifica attraverso processi di valutazione trasparenti delle attività dei singoli e delle strutture, secondo criteri di qualità e di merito.
3. L'Università, soggetto autonomo ed unitario, riconosce la pluralità delle culture che concorrono a costituire la sua identità.
4. L'Università promuove il trasferimento delle conoscenze attraverso la ricerca, la formazione, le attività di certificazione, di brevetto e di spin-off. L'Università concorre allo sviluppo della cultura, del benessere sociale ed economico e del livello produttivo del Paese, anche attraverso forme di collaborazione con soggetti nazionali ed internazionali, pubblici e privati, che promuovono attività culturali e di ricerca. A tal fine sostiene, in particolare, programmi europei e di cooperazione e favorisce la più ampia fruizione delle proprie strutture.
5. L'Università promuove la propria dimensione internazionale nelle attività di didattica e di ricerca attraverso forme di cooperazione e con la mobilità dei docenti, degli studenti e del personale tecnico amministrativo. L'Università riconosce la propria appartenenza allo Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore e ne fa propri principi, strumenti e metodologie.
6. L'Università verifica l'applicazione dei processi della qualità e del merito, nella didattica, nella ricerca e nei servizi, mediante strumenti di controllo, di rendicontazione e di valutazione secondo gli indicatori stabiliti a livello internazionale, nazionale e di Ateneo.

7. L'Università può partecipare, per una migliore realizzazione delle proprie finalità istituzionali e nei limiti delle stesse, a consorzi e ad altre forme associative di diritto privato, ivi comprese le società di capitali, anche mediante partecipazione finanziaria secondo la disciplina dettata con Regolamento di Ateneo.
8. L'Università si impegna ad assicurare parità e pari opportunità di genere, rafforzando la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici e garantendo l'assenza di qualunque forma di violenza morale o psicologica, di discriminazione diretta e indiretta relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione e alla lingua. A garanzia dell'effettività delle tutele riconosciute è istituito il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

Art. 3

Ricerca scientifica

1. L'Università promuove la ricerca scientifica, nel rispetto delle specificità delle diverse aree culturali e scientifiche, e la riconosce come essenziale dello sviluppo morale e materiale della società e si impegna nella formazione alla ricerca, in particolare attraverso l'istituzione di Scuole di Dottorato.
2. L'Università aderisce alla Carta Europea dei Ricercatori e ne fa propri i principi.
3. L'Università riconosce pari dignità alla ricerca pura e alla ricerca applicata e promuove la stretta connessione tra ricerca scientifica e attività didattica.
4. L'Università garantisce l'autonomia individuale e di gruppo nella scelta dei temi e dei metodi di ricerca e sostiene la libera diffusione della letteratura scientifica.
5. L'Università garantisce che la sperimentazione scientifica sia svolta in conformità ai principi del rispetto degli esseri viventi, della dignità della persona e della tutela dell'ambiente. A tal fine può avvalersi del parere di comitati indipendenti e interdisciplinari appositamente istituiti.
6. Nel perseguire l'eccellenza nei diversi campi di studio, l'Università promuove la ricerca e favorisce la collaborazione interdisciplinare e di gruppo, anche con altre istituzioni universitarie ed enti di ricerca nazionali o internazionali.
7. L'Università riconosce nei Dipartimenti le strutture deputate in via primaria alla promozione e all'organizzazione della ricerca scientifica, oltre che delle attività didattiche e formative.
8. L'Università può istituire Centri di Ricerca tematici allo scopo di promuovere e svolgere attività di ricerca, sia di base (pura o applicata), sia su commessa, relativa ad uno o più ambiti disciplinari, su cui convergono competenze presenti in più Dipartimenti (anche di altre istituzioni di ricerca nazionali o internazionali), potenziando l'efficacia dell'attività di ricerca dei Dipartimenti stessi. Le modalità di istituzione, organizzazione e funzionamento dei Centri sono contenute nel Regolamento generale di Ateneo.
9. L'Università vigila sulla corretta gestione e la produttività delle risorse destinate alla ricerca.
10. L'Università promuove e facilita il trasferimento dell'innovazione che deriva dalle proprie attività di ricerca e si adopera per la massima diffusione nella società e nel territorio dei risultati scientifici raggiunti.
11. Per una migliore realizzazione dei propri fini istituzionali, l'Università stipula contratti e convenzioni per ricerche con finalità concordate con enti pubblici e privati e svolge attività di consulenza e di servizio per terzi, in conformità alle norme stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.
12. L'Università valuta periodicamente la qualità della ricerca. I docenti e i ricercatori si impegnano a trasmettere regolarmente all'Università tutte le informazioni relative alla propria attività di ricerca e a mantenere aggiornate le banche dati istituzionali dei prodotti di ricerca. L'attività di valutazione ha luogo secondo principi di trasparenza, tenendo conto delle specificità delle aree disciplinari, utilizzando indicatori di qualità condivisi a livello nazionale ed internazionale secondo quanto previsto dalle normative vigenti e dagli specifici regolamenti di Ateneo.

Art. 4

Didattica

1. L'Università organizza, coordina e svolge, nella tutela della libertà di insegnamento e nelle forme stabilite dal Regolamento didattico di Ateneo e dai regolamenti didattici delle singole strutture, le attività necessarie al conseguimento di tutti i livelli di istruzione universitaria previsti dalla normativa nazionale, comunitaria ed internazionale, favorendo l'apprendimento critico, la motivazione all'approfondimento e alla ricerca, il confronto di idee. Persegue la qualità e l'efficacia della didattica attraverso lo stretto collegamento tra

insegnamento e ricerca. Garantisce che l'efficacia dell'insegnamento venga verificata e valutata anche con il contributo degli studenti.

2. L'Università istituisce ed attiva Corsi di studio ed altre iniziative didattiche previste dalla vigente normativa, utilizzando anche il supporto di finanziamenti derivanti da convenzioni con Enti pubblici e soggetti privati nazionali e internazionali.
3. Il personale docente adempie ai compiti della didattica e partecipa agli Organi collegiali di organizzazione e gestione della didattica cui afferisce.
4. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il docente è libero di scegliere, in coerenza con le esigenze del corso, i contenuti e i metodi del proprio insegnamento nel rispetto dell'ordinamento degli studi e in accordo con la programmazione didattica approvata dai competenti Organi accademici.
5. L'Università favorisce la mobilità internazionale degli studenti e dei docenti.
6. L'Università può promuovere e organizzare corsi di preparazione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle varie professioni e ad altri concorsi pubblici, corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale, nonché servizi rivolti agli studenti per la scelta della professione. Può infine promuovere e organizzare attività culturali e formative esterne, ivi comprese quelle per l'aggiornamento culturale degli adulti e quelle per la formazione permanente. L'Università a tal fine può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati interessati.
7. L'Università, nel rispetto della normativa vigente, può provvedere alla copertura degli insegnamenti di un Corso di studio anche mediante contratti di diritto privato a tempo determinato, secondo quanto stabilito dal Regolamento didattico di Ateneo.

Art. 5

Internazionalizzazione

1. L'Università persegue l'internazionalizzazione tra i propri fini istituzionali e riconosce la propria appartenenza allo Spazio Europeo della ricerca e allo Spazio Europeo dell'istruzione e della formazione.
2. L'Università sostiene e favorisce la dimensione internazionale dei programmi di ricerca e di formazione anche mediante la stipula di accordi con tutte le Istituzioni nazionali ed internazionali al fine di promuovere la partecipazione a reti internazionali, di attivare titoli di studio multipli e congiunti, di incrementare l'accoglimento di studenti, anche stranieri, e ricercatori, di incentivare la mobilità dei propri studenti, del personale docente, tecnico amministrativo, garantendo il riconoscimento delle attività svolte all'estero opportunamente certificate.
3. L'Università favorisce la realizzazione di attività di studio e di insegnamento in lingua straniera.
4. Nel rispetto dei propri principi istituzionali, l'Università riconosce l'importanza strategica della cooperazione internazionale allo sviluppo e ne favorisce la realizzazione, in linea con gli impegni etici e politici assunti dalla Comunità internazionale. Nel riconoscere la diversità sociale e culturale tra i popoli, l'Università può promuovere la cooperazione internazionale sostenendo la ricerca e la formazione in un'ottica di sviluppo umano sostenibile, anche attraverso partenariati bilaterali e multilaterali con Organismi nazionali ed internazionali.
5. L'Università riconosce l'importanza del raccordo della propria azione con gli atti della politica dell'Unione Europea volti ad aumentare la qualità e l'efficienza dei sistemi di istruzione e formazione nell'Unione.

Art. 6

Diritto allo studio

1. L'Università afferma il ruolo centrale dello studente nel processo di sviluppo della conoscenza e promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio, in attuazione della Costituzione, promuovendo iniziative per favorire l'accesso all'istruzione superiore da parte degli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi.
2. L'Università assicura agli studenti condizioni idonee al conseguimento dei rispettivi titoli di studio, entro i termini previsti dai relativi ordinamenti.
3. L'Università organizza le attività di orientamento, tutorato, informazione e sostegno agli studenti, in modo da renderli attivamente partecipi del processo formativo anche rendendo espliciti e trasparenti i criteri e le forme della valutazione della loro preparazione. L'attività di tutorato è compito istituzionale dei docenti.

4. L'Università provvede ad informare e assistere gli studenti in merito all'iscrizione agli studi, all'elaborazione dei piani di studio, all'iscrizione ai corsi post laurea e alla mobilità verso altri Atenei dell'Unione Europea.
5. L'Università provvede a rendere gli studi universitari pienamente fruibili dagli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), dagli studenti non a tempo pieno e dagli studenti impegnati in attività lavorative. In particolare predispone, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, strumenti e iniziative che agevolino la frequenza e lo studio degli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA).
6. L'Università, attraverso gli organi che presiedono all'attività didattica, promuove la costituzione di opportuni strumenti che, anche con la partecipazione delle rappresentanze studentesche, consentano di valutare l'efficacia e la qualità della didattica.
7. L'Università, nell'ambito delle proprie finalità e delle risorse disponibili, promuove iniziative per l'inserimento lavorativo degli studenti che abbiano concluso il Corso di studio.
8. L'Università può promuovere corsi di insegnamento a distanza, garantendone l'accessibilità e la fruibilità anche agli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), disciplinandone le modalità di svolgimento e di riconoscimento nel Regolamento didattico di Ateneo e nei regolamenti didattici delle singole strutture didattiche.
9. L'Università promuove attività culturali, sportive e ricreative destinate agli studenti dell'Ateneo anche attraverso l'istituzione di servizi e strutture collettive, di intesa con Enti pubblici o privati e avvalendosi delle associazioni studentesche.
10. L'Università riconosce e valorizza il contributo dei singoli studenti, delle libere forme associative e di volontariato che concorrano alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Ateneo, secondo modalità dettate dai regolamenti di Ateneo e delle singole strutture didattiche.
11. L'Università attiva forme di iscrizione di studenti non impegnati a tempo pieno al fine di consentire loro di assolvere gli impegni necessari per conseguire il titolo di studio in un arco temporale superiore a quello ordinariamente previsto.
12. L'Università promuove l'eccellenza e il merito tra gli studenti, adottando, nei limiti delle risorse disponibili, opportuni strumenti, anche finanziari e mediante azioni congiunte con la Regione, l'Ente per il Diritto allo Studio e altre istituzioni presenti sul territorio.
13. L'Università può concedere l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse e dei contributi, nel rispetto delle norme vigenti.
14. L'Università può attribuire, mediante concorso, borse di studio per la frequenza ai corsi universitari e post-lauream. In collaborazione con altri soggetti pubblici e privati può attivare borse di studio per studenti sia per attività di studio sia per attività di ricerca e tirocini pratici, anche all'estero.
15. Al fine di implementare e dare un contributo alle politiche inerenti al diritto allo studio, l'Università collabora con l'Ente Regionale per il Diritto allo Studio, anche attraverso l'istituzione di interventi e servizi congiunti.

Art. 7

Diritto di partecipazione

1. I professori, i ricercatori, il personale tecnico amministrativo e gli studenti contribuiscono, nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilità, al raggiungimento dei fini istituzionali.
2. Gli stessi hanno nell'Università pari dignità e partecipano alla vita universitaria nelle forme e con le modalità previste dal presente Statuto e dalla vigente disciplina sull'ordinamento universitario anche attraverso le proprie rappresentanze negli Organi collegiali ove previsto dal presente Statuto e dalla normativa vigente.
3. L'Università promuove le relazioni con i propri laureati, i partecipanti ai corsi di alta formazione e con tutti coloro che abbiano seguito percorsi formativi in Ateneo per creare un'ampia comunità che favorisca la sua crescita e la valorizzazione della sua tradizione del suo nome.

Art. 8

Diritto e dovere di informazione

1. L'Università ispira la propria attività al principio della trasparenza, della pubblicità e dell'informazione.

2. L'Università provvede all'organizzazione delle informazioni e dei dati a sua disposizione, mediante strumenti idonei a facilitarne l'accesso e la fruizione, al fine di assicurare la partecipazione di tutte le componenti alla vita dell'Ateneo e la più ampia informazione ai suoi molteplici pubblici di riferimento esterni, nel rispetto del codice per la protezione dei dati personali.
3. L'Università, anche per tali finalità, realizza un proprio sito web.

Art. 9

Comunità Universitaria:

principi di comportamento e Codice etico

1. L'Università realizza i fini istituzionali attraverso la sua comunità.
2. La comunità universitaria è formata dagli studenti, dai professori, dai ricercatori, dal personale dirigente e tecnico amministrativo e da tutti coloro che trascorrono periodi di ricerca, di insegnamento e di studio presso l'Università e/o concorrono allo svolgimento delle sue funzioni istituzionali.
3. Le componenti della comunità partecipano alla vita universitaria con pari dignità, secondo le funzioni previste dalla normativa vigente ed in base al ruolo di appartenenza.
4. I professori, i ricercatori, il personale dirigente e tecnico amministrativo e gli studenti hanno il diritto e il dovere di concorrere, nell'ambito delle rispettive responsabilità, al raggiungimento dei fini dell'Università, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Ateneo e delle deliberazioni degli Organi collegiali. Essi sono tenuti altresì ad assumere, nei rapporti reciproci e con soggetti esterni, comportamenti consoni alla natura e alle funzioni dell'istituzione universitaria e conformi alle disposizioni del Codice etico.
5. L'Università è una comunità solidale che promuove al suo interno, ad ogni livello ed in ogni suo ambito, un clima di rispetto e di riconoscimento dell'altro nel rifiuto di ogni forma di discriminazione relativa al genere, all'età, all'origine etnica, al credo religioso, all'orientamento sessuale, alla disabilità, alle condizioni di salute fisica e psichica. L'Università promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali e opera per la rimozione degli ostacoli che non consentono ai componenti della comunità universitaria l'eguaglianza delle opportunità.
6. Il Codice etico determina i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento dei diritti e il rispetto delle differenze individuali, stabilisce i doveri e le responsabilità nei confronti dell'istituzione universitaria e le regole di condotta nell'ambito della comunità, ad integrazione di quelle stabilite dall'ordinamento della Repubblica e dagli altri ordinamenti, nazionali, regionali e internazionali. Le norme del Codice etico sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di tutela della proprietà intellettuale, tenendo conto dei caratteri specifici dell'istituzione universitaria.
7. Il Codice etico è approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
8. Il Codice etico definisce le procedure di contestazione e le modalità di accertamento delle violazioni prevedendo per i soggetti coinvolti adeguate garanzie, ispirate ai principi del contraddittorio e del giusto procedimento.
9. Le sanzioni per la violazione del Codice etico, da irrogare nel rispetto del principio di proporzionalità con la gravità della violazione sono: a) il richiamo orale; b) il richiamo scritto; c) il richiamo scritto con segnalazione alla comunità universitaria dell'Ateneo. Se le violazioni sono connotate da particolare gravità, nonché nel caso di violazioni reiterate o di recidiva, i docenti e collaboratori di ricerca, in aggiunta alla sanzione sub c), possono essere esclusi dall'accesso ai fondi di ricerca e ai contributi di Ateneo, per un tempo proporzionato alla gravità della violazione, che in ogni caso non può superare i due anni.
10. Sulle violazioni del Codice etico, qualora non attratte entro la competenza del Collegio di disciplina in ragione della rilevanza della condotta anche sul piano disciplinare, decide il Senato Accademico su proposta del Rettore.

Art. 10

Promozione del benessere organizzativo e della sostenibilità sociale

1. L'Università promuove il benessere di tutti i componenti della comunità accademica favorendo le migliori condizioni di lavoro e di studio, con particolare attenzione alla salute, sicurezza e superamento delle barriere architettoniche e di altra natura in tutti i luoghi deputati alla ricerca, allo studio e alle attività amministrative.

2. L'Università favorisce il benessere nello svolgimento delle attività lavorative e delle relazioni improntate al rispetto ed alla trasparenza, mette in atto azioni per conciliare le esigenze della vita sociale con quelle del lavoro e per la promozione di attività culturali, sportive e ricreative. L'Università, in relazione alle proprie disponibilità finanziarie e di mezzi, partecipa, sostiene e favorisce le attività del proprio personale, nei settori della cultura, dello sport e del tempo libero.
3. L'Università persegue e promuove lo sviluppo sostenibile e la responsabilità sociale della conoscenza e della ricerca finalizzati allo sviluppo economico e al benessere della comunità. L'Università nelle sue attività persegue l'equità sociale, la tutela ambientale del territorio, la sostenibilità delle tecnologie e delle innovazioni scientifiche.

Art. 11

Assicurazione della Qualità e autovalutazione

1. L'Università adotta l'autovalutazione come processo di sistema teso a misurare il valore e la qualità dell'attività didattica, di ricerca e di terza missione, l'efficacia e l'efficienza dei servizi delle proprie strutture, l'adeguatezza dell'azione amministrativa, nonché il raggiungimento degli obiettivi strategici fissati dagli Organi accademici.
2. L'Università promuove processi di autovalutazione nella didattica, nella ricerca e terza missione. Adotta linee guida per la valutazione esterna del modello di Assicurazione della Qualità, delle strutture e di tutto il personale, anche attraverso meccanismi premiali che tengano conto dei risultati dei processi di assicurazione della qualità di tutte le attività richieste al personale docente e tecnico amministrativo. Tali processi sono finalizzati a riconoscere e a valorizzare la qualità e il merito, a favorire il miglioramento dei processi organizzativi e individuali, anche in funzione della distribuzione delle risorse alle strutture di ricerca e didattiche.

Art. 12

Rapporti con il territorio

1. L'Università si propone di contribuire alla crescita culturale, sociale ed economica del Molise e dei territori in cui opera, nello spirito di appartenenza alle matrici culturali europee.
2. L'Università promuove la collaborazione con enti di governo territoriali e con gli altri enti ed istituzioni locali, nell'osservanza delle rispettive autonomie e finalità, per lo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.
3. L'Università si propone di concorrere allo sviluppo della competitività dei sistemi territoriali favorendo, in particolare, il trasferimento delle conoscenze, dei prodotti della ricerca e dell'innovazione e la cooperazione internazionale.
4. L'Università promuove in modo autonomo o collabora con altri enti, società o fondazioni al fine di valorizzare i risultati della ricerca scientifica. L'Università collabora con associazioni ed enti pubblici e privati al fine di favorire l'inserimento dei propri laureati nel mondo del lavoro.

Art. 13

Rapporti con il Servizio Sanitario

e tutela della salute

1. L'Università, nel rispetto dei propri fini istituzionali di didattica, alta formazione e ricerca, concorre alla tutela e alla promozione della salute dell'individuo e della collettività. L'Università sostiene e promuove l'integrazione fra l'attività didattica, l'attività di ricerca scientifica e l'attività assistenziale dei propri docenti, instaurando rapporti ispirati al principio della leale e fattiva collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale, i Servizi Sanitari Regionali e le strutture private accreditate che operano nel campo della salute.
2. Tale collaborazione si attua tramite i Dipartimenti universitari di area medica e altre eventuali strutture didattiche o dipartimentali interessate, attraverso accordi, convenzioni e protocolli che assicurino la più ampia e completa formazione degli studenti nei Corsi di studio, senza che vengano pregiudicati in alcun modo i doveri didattici e di ricerca del personale universitario che opera nell'area della sanità.
3. Detta organizzazione si occupa della elaborazione, proposta ed attuazione di progetti formativi coerenti con la missione dell'Ateneo e delle Aziende Sanitarie ad essa correlate, ed è coinvolta nelle attività assistenziali assumendo compiti e responsabilità nei confronti del Sistema Sanitario.

Art. 14

Attività sportive universitarie

1. L'Università riconosce e promuove lo sport come momento di aggregazione per gli studenti, i docenti e il personale tecnico amministrativo.
2. Il Comitato per lo sport universitario di Ateneo sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi ed ai programmi di sviluppo delle relative attività, garantendone comunque l'utilizzo per finalità didattico-scientifiche.
3. La gestione degli impianti sportivi universitari e lo svolgimento delle connesse attività sono affidati, di norma, mediante convenzione, al Centro Universitario Sportivo.

Art. 15

Parità di genere e pari opportunità

1. L'Università promuove la valorizzazione delle differenze di genere e le pari opportunità anche attraverso azioni positive e ogni altra iniziativa, a carattere scientifico, formativo e culturale, utile a realizzare condizioni di effettiva parità per il genere sottorappresentato.
2. A tal fine l'Università si dota di un "Gender Equality Plan" (Piano di Parità di Genere) e adotta annualmente il Bilancio di Genere.
3. L'Università istituisce il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.
4. Il Comitato ha compiti propositivi, consultivi e di verifica per garantire parità e pari opportunità e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro.
5. Contribuisce a migliorare la qualità complessiva del lavoro, dell'insegnamento e dell'apprendimento, promuovendo la valorizzazione delle differenze di genere e le pari opportunità.
6. Il CUG vigila sull'adozione di misure atte a favorire la conciliazione fra vita professionale e familiare degli studenti e del personale docente e tecnico amministrativo, uomini e donne. Inoltre favorisce azioni finalizzate a realizzare un ambiente ispirato al benessere organizzativo e al contrasto di qualsiasi tipo di discriminazione, diretta e indiretta, fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale e/o culturale, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.
7. Il Comitato ha composizione paritetica ed è formato da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi della normativa vigente, e da un numero pari di rappresentanti dell'Amministrazione, e da uno studente, nonché da altrettanti componenti supplenti, assicurando nel complesso la presenza paritaria di genere.
8. Il Comitato dura in carica quattro anni ed è rinnovabile.
9. Le modalità di costituzione e di funzionamento del Comitato sono disciplinate da apposito Regolamento.

Art. 16

Autonomia organizzativa

1. L'Università, nell'ambito della propria autonomia normativa di rango costituzionale, adotta i regolamenti previsti per legge ed ogni altro regolamento necessario all'organizzazione ed al funzionamento delle strutture e dei servizi universitari.

TITOLO II - ORGANI DI ATENEO

Articolo 17

Organi di Governo

1. Sono Organi di governo dell'Università:
 - a) il Rettore;

- b) il Senato Accademico;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Direttore Generale.

Art. 18

Rettore – Funzioni

1. Il Rettore ha la rappresentanza legale dell'Università e svolge funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività didattiche e scientifiche. Il Rettore garantisce l'autonomia didattica e di ricerca nell'Università e vigila sul perseguimento delle finalità istituzionali secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.
2. Il Rettore:
 - a) emana lo Statuto, i regolamenti e le loro modifiche;
 - b) convoca e presiede il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione;
 - c) sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;
 - d) in caso di necessità e di urgenza, quando non sia possibile procedere alla loro tempestiva convocazione, può adottare atti di competenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione sottoponendoli, di norma, alla ratifica del competente organo nella prima seduta utile;
 - e) propone al Consiglio di Amministrazione il documento di programmazione strategica triennale di Ateneo, sentiti il Senato Accademico e il Nucleo di valutazione;
 - f) stipula convenzioni e contratti connessi con le attività di indirizzo e di programmazione e con le attività di ricerca e di didattica, salvi quelli di competenza di altri organi;
 - g) provvede alla presentazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, corredandoli con apposita relazione;
 - h) inaugura l'anno accademico presentando la relazione annuale sullo stato della didattica e della ricerca nell'Ateneo;
 - i) propone al Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, il nominativo del Direttore generale;
 - j) indice almeno una volta ogni tre anni la Conferenza di Ateneo per discutere della situazione e delle linee di sviluppo dell'Università e redige un documento di sintesi dei lavori svolti e delle proposte formulate;
 - k) designa, sentito il Senato Accademico, tra candidature individuate in seguito a pubblicazione di apposito avviso, due componenti del Consiglio di Amministrazione scelti tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale che non appartengano né siano appartenuti ai ruoli dell'Ateneo, nei tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico;
 - l) avvia i procedimenti disciplinari nei confronti dei professori di ruolo e dei ricercatori ed irroga i provvedimenti disciplinari non superiori alla censura. Per fatti che possano dar luogo all'irrogazione di sanzioni più gravi della censura, entro trenta giorni dalla conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio di disciplina formulando una motivata proposta in merito;
 - m) avvia i procedimenti previsti in caso di violazione del Codice etico incaricando della valutazione una apposita Commissione. Sulla base della predetta valutazione propone al Senato Accademico la sanzione, qualora la materia non ricada fra le competenze del Collegio di disciplina;
 - n) esercita ogni altra attribuzione demandatagli dalla normativa vigente, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo, e ogni altra funzione che non sia espressamente attribuita ad altri organi dal presente Statuto.
3. Il Rettore nomina, tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, un Prorettore vicario per la sua sostituzione in caso di assenza o di impedimento.
4. Il Rettore può nominare Prorettori e delegati, questi ultimi fino a un numero massimo di dodici, tra i docenti, anche a tempo definito, per la trattazione di materie specifiche.
5. La carica di Prorettore o di delegato può essere revocata dal Rettore con proprio decreto e si conclude con la cessazione dall'ufficio del Rettore che ha disposto la nomina, fatta salva la funzione del Prorettore vicario per assicurare l'ordinaria amministrazione nel caso di cessazione anticipata.

6. Il Rettore può optare annualmente per una riduzione o esenzione del proprio impegno didattico, dandone comunicazione al Senato Accademico.

Art. 19

Rettore – Elezione

1. Il Rettore è eletto tra i professori ordinari in servizio attivo presso le università italiane tra coloro che abbiano presentato candidatura ufficiale e che si impegnino ad optare per il regime di tempo pieno in caso di elezione.
2. Il Rettore dura in carica sei anni e non è rinnovabile. Nel caso di anticipata cessazione, l'elezione deve avere luogo entro novanta giorni.
3. Il Prorettore vicario, esclusivamente per questa ipotesi e durata, assume le funzioni rettorali per l'ordinaria amministrazione.
4. La carica di Rettore è incompatibile con ogni altra carica elettiva all'interno dell'Ateneo.
5. L'elettorato attivo spetta:
 - a) ai professori di ruolo, ai ricercatori a tempo indeterminato, nonché ai ricercatori a tempo determinato che alla data delle votazioni abbiano da svolgere un periodo di servizio almeno pari a sei mesi;
 - b) ai componenti il Consiglio degli studenti;
 - c) ai rappresentanti del personale tecnico amministrativo, nel Senato Accademico e nel Consiglio del personale tecnico-amministrativo con voto pieno e al restante personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato con voto pesato del 10% dei voti espressi.
6. Le modalità di svolgimento delle elezioni del Rettore sono disciplinate nel Regolamento elettorale di Ateneo con espressione di voto di norma in via telematica.

Art. 20

Senato Accademico – Composizione

1. Il Senato Accademico è composto da:
 - a) il Rettore con funzioni di Presidente;
 - b) i Direttori di Dipartimento, ovvero nel caso di incompatibilità degli stessi i vice Direttori di Dipartimento, nel numero massimo di sei; qualora i Direttori siano in numero superiore si procede all'elezione tra gli stessi in modo tale da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari;
 - c) due rappresentanti degli studenti scelti dagli studenti mediante elezioni;
 - d) due rappresentanti del personale tecnico amministrativo scelti dallo stesso personale mediante elezioni;
 - e) un professore ordinario eletto tra i professori appartenenti al ruolo medesimo;
 - f) un professore associato eletto tra professori appartenenti al ruolo medesimo;
 - g) un ricercatore eletto tra i ricercatori in servizio che alla data delle votazioni abbiano da svolgere un periodo di servizio almeno pari a sei mesi;
 - h) il Prorettore vicario senza diritto di voto;
 - i) il Presidente del Presidio di Qualità senza diritto di voto.
2. I Prorettori e i delegati del Rettore possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Senato Accademico qualora richiesto dalla natura degli argomenti in discussione.
3. Il Direttore generale, o suo delegato, partecipa ai lavori del Senato Accademico senza diritto di voto e con funzioni di segretario.
4. La componente elettiva del Senato Accademico dura in carica tre anni per la parte docente e del personale tecnico amministrativo e due anni per la parte studentesca; il mandato è rinnovabile per una sola volta. Le elezioni della componente elettiva del Senato Accademico si svolgono secondo le modalità disciplinate dal Regolamento elettorale di Ateneo.

Art. 21

Senato Accademico – Funzioni

1. Il Senato Accademico è l'organo responsabile dell'indirizzo, della programmazione e dello sviluppo delle attività didattiche e di ricerca e di terza missione dell'Ateneo.
2. In particolare, il Senato Accademico:
 - a) concorre con il Rettore a garantire il rispetto dei principi di autonomia e libertà di insegnamento e di ricerca;
 - b) approva, con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti, lo Statuto e le successive modifiche, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, sentiti i Dipartimenti ed il Consiglio degli studenti per quanto di competenza;
 - c) approva, a maggioranza assoluta dei componenti, il Regolamento Generale di Ateneo e le successive modifiche, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, sentiti i Dipartimenti ed il Consiglio degli studenti per quanto di competenza;
 - d) formula proposte ed esprime pareri in materia di attivazione, modifica o soppressione dei corsi di studi, delle sedi, dei Dipartimenti, dei Centri e delle eventuali strutture di raccordo;
 - e) formula proposte ed esprime parere in relazione al documento di programmazione strategica triennale di Ateneo;
 - f) individua, in coerenza con gli obiettivi della programmazione strategica triennale, i criteri di ripartizione delle risorse materiali e finanziarie tra le strutture didattiche e scientifiche;
 - g) determina i criteri generali e, sulla base delle proposte dei Dipartimenti, delibera, nel rispetto della programmazione strategica e finanziaria, la ripartizione ai Dipartimenti delle risorse di personale docente;
 - h) esprime parere sulle proposte di chiamata di ricercatori e di professori formulate dai Dipartimenti;
 - i) esprime parere sul bilancio di previsione annuale, triennale e sul conto consuntivo;
 - j) promuove le forme di attuazione del diritto allo studio nell'ambito delle competenze proprie dell'Università;
 - k) esprime parere sui criteri generali di determinazione delle tasse e dei contributi degli studenti;
 - l) svolge funzioni di coordinamento tra i Dipartimenti e le strutture di raccordo;
 - m) svolge attività di promozione, indirizzo e coordinamento delle attività di cooperazione scientifica e professionale;
 - n) concorre alla supervisione delle attività di Assicurazione della Qualità realizzate in Ateneo;
 - o) approva i regolamenti delle attività didattiche e di ricerca di interesse generale, i regolamenti di funzionamento dei Dipartimenti e delle eventuali strutture di raccordo e i regolamenti didattici e di funzionamento dei corsi di studio, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione e sentiti i Dipartimenti interessati, e il Consiglio degli studenti per quanto di competenza;
 - p) approva il Codice etico;
 - q) nomina su proposta del Rettore la Commissione per la valutazione di eventuali violazioni del Codice etico;
 - r) decide, su proposta del Rettore, sulle violazioni del Codice etico qualora non sia competente il Collegio di disciplina;
 - s) approva il calendario accademico di Ateneo;
 - t) designa un componente del Consiglio di Amministrazione tra i professori di ruolo, i ricercatori, gli studenti e il personale tecnico amministrativo, scelto attraverso la presentazione di candidature secondo modalità individuate nel Regolamento elettorale di Ateneo;
 - u) nomina i componenti del Presidio della Qualità di Ateneo, su proposta del Rettore;
 - v) esprime pareri su tutte le altre materie a esso sottoposte dal Rettore;
 - w) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla vigente normativa, dal presente Statuto e dai regolamenti di Ateneo;

- x) esprime parere sul modello da adottare per l'articolazione organizzativa dell'Ateneo e sulle proposte elaborate da altri organi;
 - y) concede il patrocinio dell'Ateneo in relazione a manifestazioni e iniziative scientifico-culturali.
3. Il Senato Accademico, con una maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, può proporre al corpo elettorale di cui all'art. 19, comma 5, del presente Statuto, una mozione di sfiducia nei confronti del Rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato. Le procedure conseguenti alla proposizione della mozione di sfiducia sono disciplinate nel Regolamento elettorale di Ateneo.

Art. 22

Consiglio di Amministrazione – Composizione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:
 - a) il Rettore con funzioni di Presidente;
 - b) quattro componenti designati dal Rettore, previo parere favorevole del Senato Accademico, appartenenti al personale in servizio a tempo indeterminato presso l'Ateneo. Tali componenti sono designati tra candidature individuate, anche mediante avvisi pubblici, tra soggetti in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale. Il possesso di tali requisiti è certificato dal Nucleo di valutazione sulla base della documentazione presentata;
 - c) un rappresentante degli studenti eletto secondo le modalità disciplinate dal Regolamento elettorale di Ateneo;
 - d) un componente designato dal Senato Accademico tra professori di ruolo, i ricercatori a tempo determinato, gli studenti e il personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, scelto attraverso la presentazione di candidature secondo modalità individuate nel Regolamento elettorale di Ateneo;
 - e) due componenti designati dal Rettore, sentito il Senato Accademico, tra candidature individuate in seguito a pubblicazione di apposito avviso, scelti tra soggetti che non appartengano né siano appartenuti ai ruoli dell'Ateneo nei tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico;
 - f) un rappresentante del personale tecnico amministrativo eletto secondo le modalità disciplinate dal Regolamento elettorale di Ateneo.
2. Fatte salve le componenti elettive, tutti i componenti devono essere in possesso di comprovata competenza gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifico-culturale. Tali componenti sono designati sulla base di candidature espresse e tenendo conto del rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici, garantendo inoltre la presenza e le competenze specifiche dei diversi ruoli professionali presenti presso l'Ateneo. Le procedure sono disciplinate nel Regolamento elettorale di Ateneo.
3. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore generale, o suo delegato, senza diritto di voto, con funzioni di segretario.
4. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Prorettore vicario senza diritto di voto.
5. Può partecipare, senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei revisori dei conti.
6. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni, fatta eccezione del mandato dei rappresentanti degli studenti che ha durata biennale; il mandato è rinnovabile per una sola volta.

Art. 23

Consiglio di Amministrazione – Funzioni

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di programmazione e svolge funzioni di indirizzo della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale dell'Ateneo, attuando gli orientamenti della politica accademica indicati dal Senato Accademico e vigilando sulla sostenibilità finanziaria delle attività dell'Ateneo.
2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:
 - a) approva ogni atto di programmazione annuale o pluriennale di Ateneo, previa proposta o parere del Senato Accademico;

- b) delibera l'istituzione, l'attivazione, la modifica o la soppressione di corsi, sedi, Dipartimenti, Centri e strutture di raccordo, su proposta o parere conforme del Senato Accademico;
- c) approva il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentito il Senato Accademico, e tutti gli altri regolamenti di propria competenza;
- d) approva, su proposta del Rettore e previo parere del Senato Accademico, il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e le loro variazioni secondo quanto previsto dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- e) conferisce e revoca l'incarico di Direttore generale e delibera sulla risoluzione del relativo rapporto di lavoro su proposta del Rettore, sentito il Senato Accademico;
- f) determina la programmazione del personale e, limitatamente al personale docente e ricercatore, la programmazione e la distribuzione dello stesso, operata sulla base dei criteri stabiliti dal Senato Accademico;
- g) approva la proposta di chiamata di professori di ruolo e di ricercatori deliberata dal Dipartimento;
- h) determina le tasse e i contributi degli studenti previo parere del Senato Accademico e del Consiglio degli studenti;
- i) vigila sulla conservazione del patrimonio immobiliare e mobiliare;
- l) approva i contratti e le convenzioni ove tale competenza non sia attribuita ad altri organi;
- m) delibera la partecipazione a società ed enti, sentito il Senato Accademico, secondo le modalità e i criteri disciplinati dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- n) delibera sulla ripartizione di risorse materiali e finanziarie in base ai criteri stabiliti dal Senato Accademico quando non di competenza degli altri organi;
- o) autorizza le spese secondo quanto stabilito dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- p) nomina i componenti del Collegio dei revisori dei conti e i membri del Nucleo di valutazione come individuati ai sensi dello Statuto;
- q) determina le indennità di carica annuale per il Rettore, i Prorettori, i Direttori dei Dipartimenti e nei limiti stabiliti dalla normativa in materia e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili quelle dei Presidenti di Corso di Studio e quelle dei Direttori di Centri;
- r) stabilisce il compenso per i componenti il Collegio dei revisori dei conti, il Nucleo di valutazione ed il Garante di Ateneo e degli studenti. Su proposta del Senato Accademico stabilisce il compenso per i componenti del Consiglio di Amministrazione.
- s) può disporre, su proposta del Rettore, e nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente e secondo le modalità stabilite da apposito regolamento, l'erogazione di compensi, a carico del proprio bilancio, per l'espletamento di incarichi affidati dall'Ateneo al proprio personale, qualora non rientrino tra quelli cui è tenuto a svolgere istituzionalmente;
- t) fissa le indennità ed i compensi dovuti in base alla normativa vigente e le competenze in materia attribuite ad altri organi, su proposta del Rettore e sentito il Senato Accademico individua le figure e gli incarichi cui attribuire indennità di funzione e compensi, entro i limiti stabiliti dalla normativa in materia e secondo le modalità stabilite da apposito regolamento, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili;
- u) esercita ogni altra funzione di gestione amministrativa e finanziaria escluse quelle attribuite al Direttore generale ed ai dirigenti;
- v) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla vigente normativa, dal presente Statuto e dai regolamenti di Ateneo.

Art. 24

Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione – Funzionamento

1. Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione sono costituiti con decreto del Rettore.
2. Le modalità di funzionamento degli organi di cui al primo comma sono indicate in appositi regolamenti.

Art. 25

Direttore Generale

1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta motivata del Rettore, sentito il Senato Accademico. Il Direttore generale è scelto tra personalità di elevata qualificazione professionale e documentata esperienza pluriennale di tipo dirigenziale, nel settore pubblico o privato.
2. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da un contratto di diritto privato della durata non superiore a quattro anni rinnovabile. Il trattamento economico del Direttore generale è determinato ai sensi delle disposizioni legislative vigenti secondo i parametri fissati con decreto ministeriale.
3. L'incarico di Direttore generale può essere revocato con atto motivato del Consiglio di Amministrazione per gravi irregolarità o per gravi inadempienze, previa contestazione degli addebiti all'interessato ed ascoltate le sue difese. Il Consiglio di Amministrazione è altresì competente a deliberare in merito alla risoluzione del rapporto di lavoro.
4. Il Direttore generale designa un direttore vicario che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il Direttore vicario può essere revocato con provvedimento motivato del Direttore generale.
5. Al Direttore generale sono attribuiti, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, nonché i compiti, in quanto compatibili, propri degli uffici di direzione generale previsti dalla normativa vigente.
6. In particolare, il Direttore generale:
 - a) provvede all'organizzazione complessiva delle risorse e del personale tecnico amministrativo dell'Università ed ha la responsabilità della gestione organizzativa, amministrativa, finanziaria e tecnica, adottando gli atti di sua competenza, negoziali e di spesa, anche a rilevanza esterna ed esercitando compiti generali di direzione, coordinamento e controllo;
 - b) esercita poteri di spesa nei limiti degli stanziamenti in bilancio, per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dagli Organi di governo dell'Università;
 - c) è responsabile della corretta attuazione delle direttive degli Organi di governo dell'Università;
 - d) dirige e coordina l'attività dei dirigenti, valutandone annualmente i risultati; attribuisce ai singoli dirigenti gli incarichi e gli obiettivi che debbono perseguire, assegnando loro le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
 - e) nomina i responsabili degli uffici e dei procedimenti, quando non spetta ai dirigenti provvedervi ed ha poteri sostitutivi nei confronti di costoro in caso di inerzia o ritardo;
 - f) adotta gli atti relativi alle procedure di reclutamento del personale tecnico amministrativo e ne sottoscrive i relativi contratti;
 - g) presenta annualmente al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione e al Nucleo di valutazione una relazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti nell'anno solare sulla base degli obiettivi definiti dagli Organi di governo e delle risorse a tale scopo assegnate.
7. Il Direttore generale partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, con funzioni di segretario.
8. Il Direttore generale formula proposte ed esprime pareri agli Organi di governo dell'Università relativamente alle materie di propria competenza.

Art. 26

Organi consultivi, di garanzia e di controllo

1. Sono Organi consultivi, di garanzia e di controllo:
 - a) il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - b) il Nucleo di Valutazione;
 - c) il Presidio della qualità;
 - d) il Collegio di disciplina;

- e) il Comitato Unico di Garanzia;
- f) il Garante di Ateneo e degli studenti;
- g) il Consiglio degli Studenti;
- h) il Consiglio del Personale tecnico amministrativo.

Art. 27

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo, con funzioni di presidente, scelto dal Rettore sentito il Senato Accademico tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'università e della ricerca. Almeno due componenti devono essere iscritti al Registro dei revisori contabili.
2. Il Collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo della regolarità della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale dell'Università. Attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione contabile e finanziaria, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo. Esprime parere sul bilancio preventivo e sulle variazioni di bilancio.
3. Il Collegio dei revisori dei conti svolge, inoltre, le funzioni previste dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo.
4. I componenti il Collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni; l'incarico può essere rinnovato per una sola volta. E' vietato conferire tale incarico al personale dipendente o ex dipendente dell'Ateneo.

Art. 28

Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di valutazione è composto da cinque componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione, su designazione del Senato Accademico, di cui uno studente eletto e almeno tre componenti esterni all'Ateneo. I componenti, escluso lo studente, devono essere individuati, anche mediante avvisi pubblici, tra soggetti di elevata qualificazione professionale negli ambiti della formazione universitaria, ricerca e valutazione. I curricula sono resi pubblici sul sito internet dell'Università.
2. Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i componenti del Nucleo di valutazione un coordinatore.
3. Il rappresentante della componente studentesca è eletto dagli studenti regolarmente iscritti all'Ateneo secondo le modalità previste nel Regolamento elettorale di Ateneo.
4. Il Nucleo di valutazione è costituito con decreto del Rettore.
5. I componenti del Nucleo di valutazione durano in carica un triennio, tranne la componente studentesca che dura in carica un biennio, e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.
6. Il Nucleo di valutazione di Ateneo adempie le funzioni di valutazione in tema di ricerca, offerta formativa, didattica, dottorati di ricerca, diritto allo studio e gestione amministrativa. In particolare, il Nucleo di valutazione:
 - a) verifica la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica, tenuto conto dei requisiti fissati dal Mur e dall'ANVUR, dei risultati di valutazione e auto-valutazione di Ateneo e degli indicatori individuati dal Presidio della qualità e dalle Commissioni paritetiche docenti-studenti;
 - b) verifica l'attività di ricerca svolta dai Dipartimenti e la congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento affidati ai sensi dell'art. 23, co. 1, della legge 30.12.10, n. 240;
 - c) valuta l'adeguatezza delle strutture e del personale al fine di promuovere nell'Università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, la qualità, il merito ed il miglioramento della performance organizzativa ed individuale nella funzione di Organo Interno di Valutazione;
 - d) esprime pareri e redige rapporti come prescritto dalla vigente normativa;
 - e) certifica il possesso dei requisiti richiesti ai candidati ai sensi dell'art. 22, lettera b), dello Statuto al Consiglio di Amministrazione sulla base della documentazione presentata.
7. Il Nucleo di valutazione, inoltre, svolge un'attività annuale di sorveglianza e di indirizzo volta a:

- a) valutare l'efficacia complessiva della gestione dei processi di verifica della qualità dell'Ateneo nella didattica e nella ricerca;
- b) accertare se l'organizzazione e l'attività del Presidio della qualità siano strutturate in modo efficace;
- c) accertare se l'organizzazione complessiva dell'Ateneo ponga in essere tutte le azioni necessarie per raggiungere gli obiettivi prefissati verificandone il grado di raggiungimento;
- d) accertare la persistenza dei requisiti quantitativi e qualitativi per l'accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio e delle sedi;
- e) accertare se gli Organi di governo dei corsi di studio e dell'Ateneo tengano conto dell'attività del Presidio della qualità e delle valutazioni e delle proposte avanzate dalla Commissione paritetica docenti-studenti nella relazione annuale;
- f) verificare che i rapporti di riesame delle attività di formazione siano redatti in modo corretto e utilizzati per identificare e rimuovere tutti gli ostacoli al buon andamento delle attività di formazione;
- g) formulare raccomandazioni volte a migliorare la qualità dell'attività didattica e di ricerca dell'Ateneo;
- h) esprimere parere consultivo circa il documento di programmazione strategica triennale di Ateneo.

Art. 29

Presidio della qualità di Ateneo

1. Il Presidio della qualità di Ateneo è nominato dal Senato Accademico, su proposta del Rettore. I componenti sono individuati tra i docenti (almeno quattro, con un massimo di sei, di cui uno con funzione di Presidente), tra il personale tecnico amministrativo (almeno una unità) e gli studenti dell'Ateneo (almeno una unità). I componenti del Presidio della qualità di Ateneo, escluso lo studente, sono scelti in base a criteri di competenza nelle materie della valutazione, dell'accreditamento e dell'assicurazione della qualità. Il rappresentante della componente studentesca è eletto dagli studenti regolarmente iscritti all'Ateneo secondo le modalità stabilite dal Regolamento elettorale di Ateneo.
2. Il Presidio della qualità di Ateneo è costituito con decreto del Rettore.
3. I componenti del Presidio della qualità di Ateneo durano in carica tre anni, al termine dei quali possono essere riconfermati. Il mandato della componente studentesca ha durata biennale.
4. Il Presidio della qualità di Ateneo:
 - a) coordina l'organizzazione delle procedure di assicurazione della qualità e di accreditamento per le attività didattiche;
 - b) coordina l'organizzazione delle procedure di assicurazione della qualità e di accreditamento per le attività di ricerca;
 - c) coordina l'organizzazione delle procedure di assicurazione della qualità e di accreditamento per le attività di terza missione;
 - d) coordina le attività di monitoraggio degli interventi di miglioramento realizzate dai Corsi di studio e dai Dipartimenti ai fini della valutazione della loro efficacia;
 - e) organizza e coordina i flussi informativi necessari ai Dipartimenti e ai Corsi di studio per l'espletamento delle procedure di accreditamento e di assicurazione della qualità;
 - f) organizza e coordina i flussi informativi da e per il Nucleo di valutazione e le Commissioni paritetiche docenti-studenti;
 - g) organizza e coordina i flussi informativi con l'Agenzia Nazionale di valutazione del sistema Universitario e della Ricerca;
 - h) coordina la rilevazione delle opinioni di studenti e docenti ai fini del corretto processo di autovalutazione.

Art. 30

Collegio di disciplina

1. L'Università istituisce il Collegio di disciplina competente con il compito di svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e ricercatori e di esprimere in merito parere conclusivo.

2. I componenti, tutti in regime di tempo pieno, sono designati dal Senato Accademico e nominati con decreto rettorale.
3. Il Collegio è costituito da:
 - a) per i procedimenti nei confronti di un docente di prima fascia, da tre professori ordinari di cui uno proposto dal Rettore, uno eletto dai professori ordinari dell'Ateneo ed uno esterno ai ruoli dell'Ateneo individuato sulla base di candidature a seguito di avviso pubblico;
 - b) per i procedimenti nei confronti di un docente di seconda fascia, da un professore ordinario, proposto dal Rettore, e due professori associati, di cui uno eletto dai professori associati dell'Ateneo ed uno esterno ai ruoli dell'Ateneo individuato sulla base di candidature a seguito di avviso pubblico;
 - c) per i procedimenti nei confronti di un ricercatore, da un professore ordinario, proposto dal Rettore, da un professore associato esterno ai ruoli dell'Ateneo individuato sulla base di candidature a seguito di avviso pubblico e da un ricercatore eletto dai ricercatori di ruolo dell'Ateneo.
4. Le funzioni di Presidente sono svolte dal professore di prima fascia e nel caso della lettera a) dal docente più anziano in ruolo.
5. Nel caso di illeciti commessi dal Rettore, la competenza dell'azione disciplinare è del Decano di Ateneo.
6. I componenti designati del Collegio di disciplina durano in carica quattro anni e non possono essere rinominati consecutivamente più di una volta.
7. La partecipazione al Collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità e rimborsi spese.
8. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio, sulla base di modalità e procedure definite nel Regolamento generale di Ateneo.

Art. 31

Garante di Ateneo e degli studenti

1. Il Rettore, su delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, nomina con proprio decreto il Garante di Ateneo e degli studenti.
2. Il Garante di Ateneo e degli studenti deve essere scelto tra persone, esterne all'Università, che diano garanzia di competenza giuridico-amministrativa, di imparzialità e indipendenza di giudizio ed esperienza del sistema universitario.
3. Il Garante di Ateneo e degli studenti dura in carica tre anni e può essere confermato consecutivamente una sola volta. L'incarico può essere retribuito e può essere revocato, con le stesse modalità previste per la sua designazione, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.
4. Il Garante di Ateneo e degli studenti ha il compito di tutelare gli studenti e chiunque si ritenga leso nei propri diritti o interessi da abusi, carenze, disfunzioni o ritardi imputabili ad atti, provvedimenti o comportamenti, anche omissivi, di organi, strutture, uffici o singoli componenti dell'Università.
5. Esercita le proprie funzioni d'ufficio o su istanza degli interessati, secondo le modalità stabilite nell'apposito Regolamento approvato dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio degli studenti.
6. Gli organi e le strutture universitarie sono tenuti a fornire tutte le informazioni e le copie dei provvedimenti, atti o documenti, anche coperti dal segreto d'ufficio, che il Garante di Ateneo e degli studenti ritenga necessari e allo svolgimento delle proprie funzioni.
7. Il Garante di Ateneo e degli studenti propone al Rettore, ovvero agli altri Organi accademici competenti, le determinazioni che ritenga più idonee alla soluzione delle questioni ad esso sottoposte.

Art. 32

Consiglio degli Studenti

1. Il Consiglio degli studenti è istituito al fine di garantire l'autonoma partecipazione degli studenti allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ateneo.
2. In particolare, il Consiglio degli studenti:
 - a) promuove l'applicazione e l'osservanza della Carta dei diritti dello Studente;

- b) cura l'informazione degli studenti attraverso appositi spazi a ciò dedicati e autogestiti dal Consiglio;
 - c) partecipa ai processi di assicurazione della qualità;
 - d) esprime pareri, per quanto riguarda l'organizzazione didattica ed i servizi per gli studenti, le calendarizzazioni delle attività accademiche, il Regolamento didattico d'Ateneo e le proposte degli Organi di governo competenti in materia di determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti;
 - e) formula proposte in ordine alle azioni attuative del diritto allo studio nell'ambito delle competenze proprie dell'Università;
 - f) formula proposte in ordine alla programmazione pluriennale d'Ateneo;
 - g) propone e patrocina programmi per lo svolgimento di attività culturali e didattiche degli studenti;
 - h) istituisce l'Albo delle associazioni studentesche riconosciute e ne detta la relativa regolamentazione;
 - i) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dal presente Statuto e dai regolamenti.
3. Il Consiglio degli studenti rimane in carica due anni ed è composto da:
- a) il rappresentante degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell'Università;
 - b) i due rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico dell'Università;
 - c) un rappresentante dei dottorandi eletto tra i dottorandi;
 - d) un rappresentante degli specializzandi eletto tra gli specializzandi;
 - e) il rappresentante degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell'E.S.U.;
 - f) un rappresentante degli studenti nel Comitato per lo sport universitario scelto dai rappresentanti nel Comitato stesso;
 - g) quattordici studenti eletti a suffragio universale.
4. Le modalità di elezione sono disciplinate dal Regolamento elettorale di Ateneo.

Art. 33

Consiglio del Personale tecnico amministrativo

1. Il Consiglio del personale tecnico amministrativo è istituito al fine di determinare ulteriori forme di partecipazione delle rappresentanze del personale allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ateneo.
2. Il Consiglio del personale tecnico amministrativo è composto da 7 membri, eletti secondo le modalità stabilite dal Regolamento elettorale di Ateneo.
3. Il Consiglio del personale tecnico amministrativo è nominato con decreto del Rettore e dura in carica tre anni
4. In particolare il Consiglio del personale tecnico amministrativo può:
 - a) curare l'informazione del personale tecnico amministrativo attraverso opportuni strumenti;
 - b) formulare proposte in materia di organizzazione e formazione del personale tecnico amministrativo;
 - c) formulare proposte sul Regolamento generale di Ateneo nelle parti che riguardano il personale tecnico amministrativo;
 - d) concorrere alla realizzazione delle attività, nei settori della cultura, dello sport e del tempo libero;
 - e) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti.

TITOLO III - STRUTTURE DIDATTICHE, SCIENTIFICHE E DI SERVIZIO

Art. 34

Strutture dell'Ateneo

1. Sono strutture didattiche dell'Università:
 - a) i Dipartimenti universitari (di seguito denominati Dipartimenti);

- b) le Scuole e le eventuali strutture di raccordo, comunque denominate, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche;
 - c) i Corsi di studio;
 - d) i Corsi di specializzazione;
 - e) i Corsi di dottorato di ricerca;
 - f) i Corsi di master universitario.
2. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta o parere conforme del Senato Accademico, può istituire, attivare, disattivare o sopprimere corsi di studio, sedi, Dipartimenti, Scuole e le eventuali strutture di raccordo.
 3. Le modalità di istituzione e funzionamento delle strutture didattiche sono disciplinate nel Regolamento generale di Ateneo, nel Regolamento didattico di Ateneo e nei rispettivi Regolamenti di funzionamento.

Art. 35

Dipartimenti

1. Il Dipartimento è la struttura che programma, coordina e gestisce l'attività didattica, di ricerca e di servizio dell'Ateneo, d'intesa con i corsi di studio. Al Dipartimento afferiscono i professori di ruolo e i ricercatori appartenenti a settori scientifico-disciplinari omogenei e coerenti con i propri obiettivi progettuali e il personale tecnico amministrativo ad esso assegnato.
2. Le attività didattiche del Dipartimento sono demandate alle strutture didattiche afferenti per la definizione e gestione dei percorsi formativi indicati dagli ordinamenti didattici, nel rispetto delle procedure previste per la loro attivazione ed accreditamento iniziale e periodico.
3. Il Dipartimento cura la promozione di specifiche iniziative di formazione didattica, finalizzate al miglioramento quantitativo e qualitativo dell'offerta formativa, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, nonché con la partecipazione a iniziative didattiche promosse da altri enti.
4. Il Dipartimento può istituire specifici coordinamenti dei corsi di studio afferenti allo stesso. Possono essere istituiti anche coordinamenti per corsi di studio interdipartimentali. I coordinamenti sono disciplinati nel Regolamento di Dipartimento.
5. Il Dipartimento definisce i settori di ricerca nei quali opera; promuove e coordina la ricerca scientifica e le attività, anche rivolte all'esterno, a essa correlate o accessorie, rendendo disponibili le strutture, i servizi e gli strumenti ad essa necessari.
6. Il Dipartimento svolge ogni attività idonea a favorire l'applicazione diretta, la valorizzazione e l'impiego dei risultati della ricerca per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della società e del territorio.
7. Il Dipartimento promuove e realizza iniziative di collaborazione con enti e soggetti esterni per attività didattiche, di ricerca e di trasferimento tecnologico.
8. Il Dipartimento assicura e garantisce l'autonomia dei singoli docenti afferenti e il loro diritto ad accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca.
9. Il Dipartimento è centro di spesa al quale viene riconosciuta, nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo, autonomia di gestione finanziaria, amministrativa ed organizzativa per quanto attiene alle risorse finanziarie, al personale tecnico amministrativo, agli spazi e alle attrezzature.
10. A ciascun Dipartimento afferisce un numero di professori di ruolo e di ricercatori non inferiore a trentacinque. In caso di riduzione del numero delle afferenze al di sotto di tale soglia per più di due anni consecutivi, il Dipartimento viene sciolto dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
11. Ciascun professore di ruolo e ciascun ricercatore afferisce ad un solo Dipartimento e gli stessi al momento della presa di servizio presso l'Università, afferiscono al Dipartimento che ne ha disposto la relativa chiamata.
12. Le procedure di mobilità interne di professori e ricercatori tra i singoli Dipartimenti e l'assegnazione degli stessi in caso di soppressione del Dipartimento sono disciplinate nel Regolamento generale di Ateneo, che individua i criteri idonei a garantire la tendenziale omogeneità disciplinare di ciascun Dipartimento.
13. Il Dipartimento, per motivi di carattere scientifico e/o organizzativo può deliberare di articolarsi in Sezioni secondo modalità definite dal Regolamento del Dipartimento. Le Sezioni non hanno autonomia giuridica.

14. La costituzione, la modificazione e la disattivazione di Dipartimenti sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico. Le relative modalità procedurali sono previste nel Regolamento generale di Ateneo.
15. Tra i compiti dei Dipartimenti dell'area medica rientra anche lo svolgimento di attività assistenziale.
16. Sono Organi del Dipartimento:
 - a) il Direttore;
 - b) il Consiglio;
 - c) la Commissione paritetica docenti-studenti;
 - d) la Unità di Assicurazione della Qualità.

Art. 36

Direttore di Dipartimento

1. Il Direttore:
 - a) rappresenta il Dipartimento;
 - b) convoca e presiede il Consiglio di Dipartimento e ne cura l'esecuzione delle deliberazioni;
 - c) vigila, nell'ambito del Dipartimento, sulla osservanza delle norme legislative e regolamentari;
 - d) esercita funzioni di iniziativa, promozione, coordinamento e vigilanza di tutte le attività didattiche, di ricerca, organizzative e di assicurazione della qualità che fanno capo al Dipartimento;
 - e) esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalla normativa vigente.
2. L'elettorato passivo per la carica di Direttore di Dipartimento spetta ai professori di prima fascia che abbiano optato o che optino per il tempo pieno e per i quali il numero di anni di permanenza in servizio, prima del collocamento a riposo, sia almeno pari alla durata del mandato. Nel caso di indisponibilità di professori di prima fascia, l'elettorato passivo è esteso ai professori di seconda fascia. L'elettorato passivo è altresì esteso ai professori di seconda fascia nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum previsto per la predetta elezione. Al fine dell'elettorato passivo anche per i professori di seconda fascia devono ricorrere le condizioni previste per i professori di prima fascia.
3. Le modalità per lo svolgimento delle elezioni del Direttore sono specificate nel Regolamento elettorale di Ateneo.
4. Il Direttore è nominato con Decreto del Rettore. Dura in carica tre anni e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.
5. Il Direttore designa fra i professori del Dipartimento un Vice-direttore che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza. Il Vice-direttore è nominato con decreto del Rettore e rimane in carica per la durata del mandato del Direttore.
6. In caso di cessazione anticipata dall'incarico le elezioni del Direttore devono essere indette entro sessanta giorni. Le funzioni di ordinaria amministrazione sono svolte dal Vice-direttore.
7. Il Direttore è coadiuvato, per le procedure di carattere contabile e finanziario, da un Responsabile amministrativo e, per le procedure di carattere amministrativo connesse alle attività didattiche, da un Responsabile delle funzioni didattiche di tipo gestionale.

Art. 37

Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo di indirizzo, programmazione e gestione delle attività del Dipartimento. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore nei casi previsti dalla normativa vigente, quando ne ravvisi l'opportunità e quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei membri aventi diritto al voto sulle materie di cui è richiesta la discussione.
2. Il Consiglio di Dipartimento è composto dai professori di ruolo e dai ricercatori afferenti al Dipartimento, da due rappresentanti del personale tecnico amministrativo assegnato alla struttura, da due studenti eletti tra i rappresentanti degli studenti nei Consigli di corsi di studio afferenti al Dipartimento, da un rappresentante eletto tra i dottorandi, gli specializzandi e gli assegnisti facenti capo alla struttura. Le funzioni di segretario

verbalizzante sono svolte dal Responsabile amministrativo. La rappresentanza del personale tecnico amministrativo dura in carica tre anni; la rappresentanza dei dottorandi, degli specializzandi e degli assegnisti dura in carica due anni. Le modalità per l'elezione dei rappresentanti sono contenute nel Regolamento elettorale di Ateneo.

3. Il Consiglio di Dipartimento:

- a) approva il Regolamento di Dipartimento;
- b) approva il programma triennale di sviluppo delle attività didattiche e scientifiche e di ricerca;
- c) propone anche congiuntamente ad altri Dipartimenti, l'istituzione dei corsi di studio o di strutture didattiche;
- d) coordina le attività didattiche, nel rispetto della libertà di insegnamento e del criterio di equa ripartizione dei carichi didattici dei docenti afferenti;
- e) coordina i rapporti con le parti sociali dei singoli Consigli di corso di studio;
- f) coordina le attività di orientamento agli studi e di tutorato;
- g) propone corsi di master universitari, di alta formazione e di aggiornamento professionale, di istruzione permanente o ricorrente, nonché attività culturali e formative;
- h) propone, organizza e gestisce i corsi di dottorato di ricerca;
- i) organizza, su parere favorevole del Senato Accademico, corsi di studio d'intesa con Università e Istituzioni di alta cultura nazionali ed estere;
- j) formula richieste in merito alla copertura di posti di professori di prima fascia, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, e alla copertura di posti di professori di seconda fascia e di ricercatori con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia;
- k) formula la proposta di chiamata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata dei professori di prima fascia, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia per la proposta di chiamata dei professori di seconda fascia e dei ricercatori;
- l) approva contratti e convenzioni con enti pubblici e privati e può fornire prestazioni a terzi nei limiti e secondo le modalità definite dall'apposito Regolamento;
- m) propone l'attivazione e il conferimento di assegni di ricerca;
- n) esprime parere sulle richieste di autorizzazione allo svolgimento esclusivo di attività di ricerca scientifica ai sensi della normativa vigente;
- o) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.

4. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato dal Regolamento di Dipartimento.

5. Il Consiglio di Dipartimento può costituire commissioni temporanee o permanenti con compiti istruttori, consultivi o propositivi.

Art. 38

Scuole o eventuali strutture di raccordo comunque denominate

- 1. Due o più Dipartimenti, titolari di un'offerta formativa interdisciplinare o di particolare complessità, possono proporre l'istituzione di una Scuola, presentando un progetto formativo e culturale comune. La proposta di istituzione di una Scuola, in presenza dei medesimi presupposti, può essere formulata dal Senato Accademico, sentiti i Dipartimenti interessati. La Scuola è istituita con delibera del Consiglio di Amministrazione.
- 2. La Scuola esercita funzioni di monitoraggio, di coordinamento e di razionalizzazione delle attività didattiche e di gestione comune dei relativi servizi. Formula ai Dipartimenti associati proposte in merito alla programmazione e all'organizzazione dell'attività didattica. Ove alle funzioni didattiche si affianchino funzioni assistenziali della docenza, nell'ambito delle disposizioni di legge in materia, la Scuola assume in via esclusiva i compiti correlati, in modo da garantire l'inscindibilità di tali funzioni da quelle di ricerca scientifica e di insegnamento.

3. Ciascun Dipartimento può associarsi a una o più Scuole, operando in ciascuna di esse come unità principale o associata di almeno un Corso di studio.

Art. 39

Commissione paritetica docenti-studenti

e Unità di gestione della qualità

1. Le Commissioni paritetiche docenti-studenti sono composte da una rappresentanza paritetica di docenti, designati dal Consiglio di Dipartimento e di studenti iscritti ai diversi corsi di studio attivati dal Dipartimento, eletti secondo le modalità stabilite dal Regolamento elettorale di Ateneo.
2. Il numero dei componenti della Commissione è stabilito dal Regolamento di ciascun Dipartimento in modo da garantire la rappresentatività dei diversi corsi di studio attivati. Il Consiglio nomina il Presidente della Commissione tra i docenti designati.
3. La funzione di membro della Commissione è incompatibile con la partecipazione a qualsiasi altro organismo di gestione della qualità.
4. La Commissione paritetica docenti-studenti rimane in carica tre anni, può essere rinnovata e ha i seguenti compiti:
 - a) attività di monitoraggio dell'offerta formativa, della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
 - b) individuazione degli indicatori per la valutazione dei risultati delle attività suddette;
 - c) formulazione di pareri sull'istituzione, attivazione, modifica, disattivazione e soppressione dei corsi di studio;
 - d) tutte le altre funzioni previste dalla normativa vigente.
5. Nello svolgimento dei propri compiti, la Commissione paritetica può formulare pareri e proposte alle strutture interessate e redige annualmente una relazione dettagliata delle attività svolte.
6. Le modalità di costituzione e funzionamento delle Commissioni paritetiche sono disciplinate da un apposito Regolamento di funzionamento.
7. All'interno di ciascun Dipartimento viene costituita l'Unità di gestione della qualità.
8. L'Unità di gestione della qualità all'interno del Dipartimento è composta da membri scelti tra il personale docente ed il personale tecnico amministrativo afferente al Dipartimento, secondo le indicazioni contenute nel Regolamento del Dipartimento, e da un membro scelto tra il personale in formazione afferente al Dipartimento.
9. L'Unità di gestione della qualità coordina le attività relative all'assicurazione della qualità della ricerca e dei processi formativi dei corsi di dottorato e delle scuole di specializzazione all'interno del Dipartimento. L'Unità agisce come referente del Dipartimento per gli Organi di Ateneo e di Dipartimento che si occupano di Assicurazione e Valutazione della qualità.
10. Le modalità di costituzione e di funzionamento dell'Unità sono disciplinate da apposito Regolamento.

Art. 40

Corsi di studio

1. I corsi di studio sono attivati secondo le tipologie previste dalla vigente normativa in seno ai Dipartimenti in coerenza con gli obiettivi del Dipartimento.
2. Per ogni corso di studio è costituito un Consiglio di corso di studio. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dei Dipartimenti interessati, previo parere conforme della Commissione paritetica docenti-studenti e del Senato Accademico, può unificare più Consigli di corso di studio secondo quanto previsto dall'ordinamento vigente.
3. Il Consiglio di corso di studio è costituito dai professori di ruolo e dai ricercatori dell'Ateneo titolari di insegnamenti o moduli curriculari nell'offerta didattica programmata ed erogata, nonché da una rappresentanza degli studenti pari al 15% degli altri componenti. Sono inoltre componenti del Consiglio, per i corsi interuniversitari attivati in convenzione, anche i docenti appartenenti ad altri atenei titolari di

insegnamenti o moduli curriculari nell'offerta didattica programmata ed erogata. Sono ammessi a partecipare, senza diritto di voto, e al di fuori del numero legale, i docenti titolari di supplenze o di contratti di insegnamento.

4. Partecipa alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, il personale tecnico amministrativo che svolge l'attività di coordinamento alla didattica presso il corso di studio.
5. Il Consiglio di corso di studio è l'organo di indirizzo, programmazione e gestione delle attività formative del corso.
6. Il Consiglio di corso di studio:
 - a) propone al Dipartimento il regolamento e l'ordinamento didattico del corso di studio e le relative modifiche;
 - b) sottopone annualmente all'approvazione del Dipartimento l'offerta didattica programmata e quella erogata;
 - c) propone al Dipartimento l'attivazione degli insegnamenti previsti nell'ordinamento del corso di studio;
 - d) cura i rapporti con le parti sociali e l'esterno;
 - e) propone al Dipartimento la copertura di tutti gli insegnamenti attivati, anche attraverso l'affidamento di insegnamenti o compiti didattici a docenti di altri atenei e/o a contratto;
 - f) delibera in merito alla convalida di attività formative svolte dagli studenti in altri corsi di studio, comprese quelle degli studenti diretti e provenienti dall'estero;
 - g) delibera in merito alle richieste di abbreviazione di carriera degli studenti;
 - h) approva il calendario didattico del corso di studio nel rispetto del calendario didattico di Ateneo;
 - i) nomina i cultori della materia;
 - j) nomina le commissioni per gli esami di profitto e dell'esame finale;
 - k) nomina le commissioni per lo svolgimento delle prove di selezione e/o ammissione;
 - l) approva tutte le procedure relative al normale svolgimento delle attività didattiche e di assicurazione della qualità del corso di studio.
7. Le modalità di elezione dei rappresentanti degli studenti sono stabilite nel Regolamento elettorale di Ateneo.
8. In seno a ciascun corso di studio è attiva una Unità di gestione della qualità. L'Unità è il referente del Presidio della qualità per il corso di studio ed assicura il regolare svolgimento delle attività relative all'autovalutazione, assicurazione della qualità e accreditamento del corso di studio. Le modalità di costituzione e di funzionamento dell'Unità sono disciplinate da apposito Regolamento.
9. I corsi di studio possono essere anche interdipartimentali la cui organizzazione e gestione è affidata ad un Dipartimento di riferimento, nonché inter-ateneo quando sono coinvolti più Atenei per i quali l'organizzazione è regolata da apposita convenzione approvata dal Senato Accademico.

Art. 41

Presidente dei Consigli dei corsi di studio

1. Ogni Consiglio di corso di studio elegge al suo interno, tra i professori di ruolo, un Presidente.
2. Le modalità di elezione del Presidente sono stabilite nel Regolamento elettorale di Ateneo.
3. L'elettorato attivo per l'elezione del Presidente del Consiglio di corso di studio è costituito dai componenti del Consiglio stesso.
4. L'elettorato passivo è riservato ai professori e ai ricercatori di ruolo a tempo pieno o che optino per il regime di tempo pieno.
5. Il Presidente presiede il Consiglio, lo convoca con le modalità previste da apposito Regolamento, ha la vigilanza sulle attività del corso di studi nonché la responsabilità delle procedure di assicurazione della qualità del corso di studi.
6. Il Presidente è nominato con decreto del Rettore, il suo mandato dura tre anni e può essere rinnovato.

7. Il Rettore, qualora ne ravvisi l'interesse, o su richiesta della maggioranza dei Presidenti dei Consigli dei corsi di studio, convoca riunioni collegiali dei Presidenti stessi su problemi generali inerenti alla progettazione, la gestione e l'erogazione delle attività didattiche per acquisire pareri e proposte.

Art. 42

Scuole di specializzazione

1. Le Scuole di specializzazione sono istituite, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, su proposta dei Dipartimenti interessati, con decreto del Rettore, su delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico. Esse hanno autonomia didattica nei limiti della normativa vigente e del presente Statuto.
2. Sono Organi della Scuola il Direttore ed il Consiglio della Scuola.
3. Il Direttore ha la responsabilità del funzionamento della Scuola e viene eletto dal Consiglio della Scuola tra i professori di prima o di seconda fascia del settore scientifico disciplinare di riferimento della Scuola. Rimane in carica tre anni. La carica di Direttore è incompatibile con ogni altra carica elettiva. Il Direttore può designare, tra i professori di ruolo di prima o di seconda fascia, un docente che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento.
4. Il Consiglio della Scuola è composto da tutti i titolari di insegnamento e da una rappresentanza degli specializzandi, uno per ogni anno di corso, eletti secondo criteri e modalità definiti nel Regolamento elettorale di Ateneo.
5. Le modalità per l'organizzazione e il funzionamento della Scuola di specializzazione sono disciplinate, per quanto non previsto dalla legge, nel Regolamento didattico di Ateneo.
6. Qualora la Scuola di Specializzazione venga attivata in forma consortile e l'Università del Molise ne rappresenta la sede amministrativa, al Consiglio della Scuola possono partecipare uno o più professori di ruolo della sede consorziata.
7. Qualora l'Università del Molise non rappresenti la sede amministrativa, il Dipartimento dell'Area Medica proporrà il nominativo di almeno un docente che rappresenterà l'Ateneo nel Consiglio della Scuola presso l'Università sede amministrativa.

Art. 43

Dottorati di ricerca

1. I corsi di Dottorato di ricerca sono attivati in seno ai Dipartimenti in coerenza con gli obiettivi culturali del Dipartimento. È possibile l'attivazione in consorzio tra più Dipartimenti dell'Ateneo o di altri Atenei o con qualificati enti di ricerca nazionali o stranieri.
2. I corsi sono organizzati dal Collegio dei docenti, che ne sovrintende alle relative attività.

Art. 44

Master universitari

1. L'Università con delibera del Consiglio di Amministrazione, su parere conforme del Senato Accademico, e previa individuazione delle risorse da impiegare, può attivare Corsi di Master di I e di II livello, eventualmente su proposta dei Dipartimenti e dei Centri, anche a seguito di convenzioni con enti pubblici e privati nonché con Università nazionali ed estere, per rispondere a particolari esigenze culturali e di approfondimento in specifici settori.
2. Le modalità di attivazione, di organizzazione e di funzionamento di tali corsi sono disciplinate, oltre che dalla vigente normativa ministeriale, dai Regolamenti di Ateneo.

Art. 45

Corsi di alta formazione

1. L'Università con delibera del Consiglio di Amministrazione, su parere conforme del Senato Accademico e previa individuazione delle risorse da impiegare, può attivare su proposta dei Dipartimenti e dei Centri - anche in virtù di convenzioni con enti pubblici e privati nonché con Università nazionali ed estere - corsi di alta qualificazione formativa, successivi al conseguimento della Laurea o della Laurea magistrale, finalizzati allo sviluppo e all'acquisizione di competenze e capacità di livello superiore.
2. L'Università può quindi istituire:

- a) corsi di perfezionamento, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale;
 - b) corsi di aggiornamento e formazione professionale;
 - c) corsi di preparazione all'esercizio delle professioni e di formazione alle carriere pubbliche;
 - d) altre attività formative certificate.
3. Le modalità di attivazione, di organizzazione e di funzionamento di tali corsi sono disciplinate, oltre che dalla vigente normativa ministeriale, dai Regolamenti di Ateneo.

Art. 46

Centri di servizio

1. L'Ateneo, anche su proposta delle strutture e degli organi interessati, può istituire Centri di servizio, al fine di garantire, secondo un modello di semplificazione organizzativa, il coordinamento di attività di formazione e ricerca tra più strutture dell'Ateneo o con altri Atenei.
2. Le modalità di istituzione, di organizzazione e funzionamento dei Centri sono contenute nel Regolamento generale di Ateneo.

Art. 47

Sistema bibliotecario e museale di Ateneo

1. Il Sistema Bibliotecario e museale di Ateneo è l'insieme coordinato delle strutture bibliotecarie dedicate alle esigenze della ricerca e della didattica preposto alla conservazione, allo sviluppo, alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio bibliografico e documentale di tutto l'Ateneo, nonché all'accesso delle risorse informative on-line.
2. In particolare, il Sistema Bibliotecario e museale di Ateneo garantisce la razionalizzazione, l'implementazione tecnologica e l'efficacia dei servizi atti a favorire e promuovere l'accesso e la diffusione dell'informazione scientifica.
3. L'organizzazione e il funzionamento del Sistema Bibliotecario e museale di Ateneo nonché le modalità di erogazione dei servizi bibliotecari all'utenza universitaria e non, sono disciplinati da appositi regolamenti.
4. L'Ateneo promuove l'attuazione dei principi dell'accesso pieno e aperto ai prodotti della ricerca scientifica, incentivandone il deposito nell'archivio istituzionale e la comunicazione al pubblico, nel rispetto delle leggi concernenti la proprietà intellettuale, la riservatezza e la protezione dei dati personali.
5. L'Ateneo cura la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, delle collezioni naturalistiche, nonché degli strumenti scientifici di sua proprietà, partecipando al sistema museale territoriale. A tal fine può avvalersi della collaborazione di enti pubblici e privati.

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 48

Principi generali

1. L'Università conforma l'organizzazione delle proprie strutture amministrative ai criteri di autonomia, economicità, funzionalità, imparzialità e trasparenza di gestione nonché valutazione dei risultati, valorizzando la professionalità e responsabilità del personale tecnico amministrativo.
2. L'Università promuove la crescita professionale del personale tecnico amministrativo. A tal fine definisce piani pluriennali e programmi annuali per la formazione, l'aggiornamento professionale di tutto il personale tecnico amministrativo, in attuazione dei quali organizza, direttamente o in collaborazione con altri enti pubblici e privati, incontri, corsi, conferenze e seminari.

Art. 49

Regolamento generale di Ateneo

1. Il Regolamento generale di Ateneo stabilisce le norme relative all'organizzazione generale dell'Università.
2. In particolare, il Regolamento generale di Ateneo determina:

- a) le norme relative alle modalità di convocazione e alla validità delle sedute e delle deliberazioni degli Organi collegiali;
 - b) le norme che definiscono le procedure per l'istituzione e la disattivazione delle strutture universitarie;
 - c) i principi fondamentali nel rispetto dei quali le singole strutture didattiche, di ricerca e di servizi, possono adottare regolamenti per la loro organizzazione e per il loro funzionamento;
 - d) le modalità di organizzazione delle strutture universitarie in conformità a quanto previsto nel presente Statuto;
 - e) le responsabilità della progettazione e gestione dei processi correlati alle attività di didattica e di ricerca.
3. Il Regolamento generale di Ateneo e le sue modifiche sono deliberati dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del Consiglio Amministrazione e sentiti i Dipartimenti e il Consiglio degli studenti per quanto di sua competenza.

Art. 50

Regolamento didattico di Ateneo

1. Il Regolamento didattico di Ateneo disciplina gli ordinamenti didattici di tutti i corsi per i quali l'Università rilascia titoli di studio.
2. Stabilisce i criteri e le modalità di istituzione e regolamentazione dei corsi di studio. Prevede le modalità di esecuzione delle procedure per l'accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio e, più in generale, dell'Assicurazione della Qualità di Ateneo.
3. Stabilisce i criteri e le modalità organizzative dell'attività didattica comune a più corsi di studio, delle attività e dei servizi didattici integrativi e dei servizi di tutorato. Stabilisce inoltre i criteri e le procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali ai docenti, nonché gli obiettivi e i tempi con cui le competenti strutture didattiche provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento ed alla verifica dei risultati di tutte le predette attività formative.
4. Stabilisce, nel rispetto della normativa vigente, i criteri per l'ammissione ai corsi di studio, le modalità di verifica del profitto, della prova finale e di conseguimento del titolo. Disciplina il riconoscimento anche parziale, di studi compiuti presso altre Università italiane o straniere e l'equipollenza dei titoli accademici conseguiti all'estero.
5. Il Regolamento didattico di Ateneo e le sue modifiche sono deliberati dal Senato Accademico, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, sentiti i Dipartimenti, e il Consiglio degli studenti per quanto di sua competenza.

Art. 51

Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

1. Il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina i criteri della gestione e le relative procedure amministrative, finanziarie e contabili dell'Università.
2. Il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina la possibilità di contrarre mutui o altre forme di finanziamento a medio e lungo termine, indicandone i limiti e l'incidenza delle quote di ammortamento.
3. Nel Regolamento è stabilita la facoltà di avvalersi con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione, anche di avvocati del libero Foro.
4. Il Regolamento e le sue modifiche sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentito il Senato Accademico.

Art. 52

Regolamento elettorale di Ateneo

1. Il Regolamento elettorale di Ateneo disciplina le modalità per l'elezione dei titolari degli organi nonché quelle relative all'elezione delle rappresentanze negli Organi collegiali e, ove previste, negli Organi consultivi, di garanzia e di controllo.
2. Il Regolamento e le sue modifiche sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentito il Senato Accademico.

Art. 53

Conferenza di Ateneo

1. Almeno una volta ogni tre anni il Rettore, d'intesa con il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, organizza e convoca la Conferenza di Ateneo, in relazione a tematiche di interesse attuale e per la valutazione dello stato di attuazione dell'autonomia statutaria e regolamentare all'interno dell'Ateneo, l'analisi degli obiettivi raggiunti e la formulazione delle politiche di sviluppo dell'Ateneo, rappresentandone i risultati in seduta pubblica.

Art. 54

Modifiche dello Statuto

1. L'iniziativa di modifica dello Statuto spetta al Rettore o ad almeno un terzo dei componenti il Senato Accademico.
2. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Senato Accademico con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 55

Mancata designazione o elezione di componenti in un Organo Collegiale

1. Al fine di garantire le normali attività, la mancata designazione o la mancata elezione di uno o più componenti degli Organi collegiali non ne inficia il valido insediamento salvo che il numero dei non eletti o non designati sia superiore alla metà dei componenti dell'Organo.
2. L'Ateneo si attiva immediatamente per determinare le condizioni per la completa composizione dell'Organo e, più in generale, per garantirne il funzionamento.

Art. 56

Decadenza, cessazione o dimissione di rappresentanti eletti negli organi

1. Nei casi di decadenza, cessazione o dimissione di rappresentanti eletti negli organi di cui al presente Statuto, gli stessi vengono sostituiti mediante nuove elezioni, ad eccezione della rappresentanza studentesca che viene sostituita dal primo dei non eletti.

Art. 57

Norme transitorie e finali

1. Lo Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

INDICE GENERALE

TITOLO I - PRINCIPI

- Art. 1 Personalità giuridica e principi fondamentali
- Art. 2 Finalità istituzionali
- Art. 3 Ricerca scientifica
- Art. 4 Didattica
- Art. 5 Internazionalizzazione
- Art. 6 Diritto allo studio
- Art. 7 Diritto di partecipazione
- Art. 8 Diritto e dovere di informazione
- Art. 9 Comunità Universitaria: principi di comportamento e Codice etico
- Art. 10 Promozione del benessere organizzativo e della sostenibilità sociale
- Art. 11 Assicurazione della Qualità e autovalutazione
- Art. 12 Rapporti con il territorio
- Art. 13 Rapporti con il Servizio Sanitario e tutela della salute
- Art. 14 Attività sportive universitarie
- Art. 15 Parità di genere e pari opportunità
- Art. 16 Autonomia organizzativa

TITOLO II - ORGANI DI ATENEO

- Art. 17 Organi di Governo
- Art. 18 Rettore - Funzioni
- Art. 19 Rettore – Elezione
- Art. 20 Senato Accademico - Composizione
- Art. 21 Senato Accademico - Funzioni
- Art. 22 Consiglio di Amministrazione - Composizione
- Art. 23 Consiglio di Amministrazione - Funzioni
- Art. 24 Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione - Funzionamento
- Art. 25 Direttore Generale
- Art. 26 Organi consultivi, di garanzia e di controllo
- Art. 27 Collegio dei Revisori dei Conti
- Art. 28 Nucleo di Valutazione
- Art. 29 Presidio della qualità di Ateneo
- Art. 30 Collegio di disciplina
- Art. 31 Il Garante di Ateneo e degli studenti
- Art. 32 Consiglio degli Studenti
- Art. 33 Consiglio del Personale tecnico amministrativo

TITOLO III - STRUTTURE DIDATTICHE, SCIENTIFICHE E DI SERVIZIO

- Art. 34 Strutture dell'Ateneo

- Art. 35 Dipartimenti
- Art. 36 Direttore di Dipartimento
- Art. 37 Consiglio di Dipartimento
- Art. 38 Scuole o eventuali strutture di raccordo comunque denominate
- Art. 39 Commissione paritetica docenti-studenti e Unità di gestione della qualità
- Art. 40 Corsi di studio
- Art. 41 Presidente dei Consigli dei corsi di studio
- Art. 42 Scuole di specializzazione
- Art. 43 Dottorati di ricerca
- Art. 44 Master universitari
- Art. 45 Corsi di alta formazione
- Art. 46 Centri di servizio
- Art. 47 Sistema bibliotecario e museale di Ateneo

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

- Art. 48 Principi generali
- Art. 49 Regolamento generale di Ateneo
- Art. 50 Regolamento didattico di Ateneo
- Art. 51 Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità
- Art. 52 Regolamento elettorale di Ateneo
- Art. 53 Conferenza di Ateneo
- Art. 54 Modifiche dello Statuto
- Art. 55 Mancata designazione o elezione di componenti in un organo collegiale
- Art. 56 Decadenza, cessazione o dimissione di rappresentanti eletti negli organi
- Art. 57 Norme transitorie e finali